

Cigs – Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2004

26 Aprile 2005

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile scorso, n. 84, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 dicembre 2004 recante “Modifica del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, concernente l’aggiornamento dei criteri relativi all’individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendali”.

In particolare, al fine di riconoscere una maggiore tutela alla fattispecie della crisi aziendale, le modifiche riguardano:

- la necessaria contestuale coesistenza delle condizioni attinenti: gli indicatori economico -finanziari; l’assetto dell’organico aziendale; il piano di risanamento; il piano di gestione degli esuberi;
- nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, è sufficiente la sussistenza dei requisiti relativi al piano di risanamento e al piano di gestione. In tale ipotesi non trova inoltre applicazione quanto previsto per i casi di esclusione;
- non rientrano nei casi di esclusione le trasformazioni societarie, avvenute nel biennio precedente, effettuate da imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti finalizzate a contenere i costi di gestione, né quelle che comportino per le imprese che subentrano azioni finalizzate al risanamento aziendale o alla salvaguardia dell’occupazione.

Il decreto trova applicazione alle istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria prodotte successivamente alla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le domande aziendali che fossero state presentate dopo l’entrata in vigore del decreto ministeriale 18 dicembre 2002 e che siano state respinte con provvedimento ministeriale, potranno essere riesaminate, su istanza di parte, sulla base delle modifiche apportate dal decreto di che trattasi.